

REGOLAMENTO INTERNO
DEL COMITATO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO
Circonscrizione Consolare di Adelaide, South Australia

1.Designazione

Il Comitato degli Italiani all'Estero del South Australia (designato qui di seguito come "il ComItEs") e' un ente privato per quanto riguarda le autorità austaliane e ente pubblico per quelle italiane. Non persegue alcuna finalita' partitica o commerciale e non ha scopi di lucro. Le funzioni e i compiti del ComItEs sono definiti dalla legge 23 ottobre 2003, n.286.

2. Composizione

Il ComItEs si compone di 12 membri. L'assenza di un membro per tre sedute consecutive comporta la decadenza e la sua sostituzione con il primo dei non eletti delle lista a cui apparteneva il membro. Oltre ai membri eletti di Cittadinanza Italiana fanno parte del Comitato , per cooptazione , 4 cittadini stranieri di origine italiana.

3. Presidenza

Il ComItEs elegge a maggioranza assoluta il Presidente tra i membri che pongano la propria candidatura. Se nessun candidato raggiunge tale maggioranza nella seduta successiva e' eletto Presidente il candidato che ottiene il maggior numerodi voti (Art.10, comma 1, Legge 286 del 23 ottobre 2003).In caso di parita`, viene eletto Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.

Il Presidente rappresenta legalmente il ComItEs e ne esegue le deliberazioni. Al Presidente , e al suo esecutivo (come previsto dall'articolo seguente), il ComItEs puo' affidare la responsabilita' di particolari decisioni o operazioni, salva l'approvazione successiva del comitato plenario. Le decisioni che hanno implicazioni finanziarie non possono richiedere stanziamenti superiori alle effettive disponibilita' finanziarie del ComItEs. Il Presidente e' il portavoce ufficiale del ComItEs. Qualsiasi opinione del Presidente che non abbia ricevuto previa approvazione dal ComItEs o che non sia

l'espressione di una delibera del Com.It.Es., puo' essere presentata solo come opinione personale. I rapporti con l'Autorita' Consolare vengono tenuti dal Presidente o da persona da lui delegata.

4. Esecutivo

Il Com.It.Es. elegge un Esecutivo non superiore ad un quarto dei suoi componenti secondo quanto stabilito dall'art. 11, comma 1 della Legge. Il Presidente e' membro d'ufficio dell'Esecutivo e lo presiede. Il Segretario del Com.It.Es. partecipa senza diritto di voto alle riunioni dell'Esecutivo. L'Esecutivo prepara le sessioni del Com.It.Es. ed opera secondo le sue direttive tra una sessione e l'altra.

5. Segreteria e verbali

Le funzioni di segreteria del ComItEs e dell'Esecutivo sono espletate da uno dei membri. Il Segretario e' responsabile della stesura del verbale (che puo' affidare ad un eventuale impiegato del ComItEs), e ne verifica il contenuto e forma prima dell'invio ai membri. Il verbale contiene le decisioni prese e le mozioni votate, ed e' confermato dal ComItEs e firmato dal Presidente e dal Segretario all'inizio della successiva riunione. Il Segretario e' altresì responsabile della stesura e diffusione dell'Ordine del giorno, in consultazione con il Presidente e l'Esecutivo, da far pervenire ai membri con almeno cinque giorni di anticipo sulla data della riunione relativa. La diffusione dell'Ordine del giorno oltre che per posta puo' avvenire anche per via telematica. Ogni membro puo' proporre o sollevare questioni da inserire all'Ordine del giorno facendole pervenire al Presidente o all'Esecutivo almeno cinque giorni prima della riunione.

6. Riunioni del comitato

Il Com.It.Es si riunisce almeno quattro volte l'anno e fissa le date delle riunioni, che siano mensili o bimestrali, nella prima riunione dell'anno. Il calendario delle date delle riunioni verrà trasmesso al Console e al rappresentante CGIE.

Riunioni straordinarie possono essere convocate per la formulazione dei pareri obbligatori o per qualsiasi altra questione su richiesta dell'esecutivo, del Console e/o almeno da 4 membri del Com.It.Es.

Il segretario invia la convocazione della riunione programmata entro e non oltre cinque giorni prima dell'incontro. Il Console e il rappresentante del CGIE saranno altresì informati dell'incontro non meno di 5 giorni prima della riunione prevista. Il segretario inoltre pubblicherà sul sito web del Com.It.Es. e su facebook un avviso della riunione e ogni dettaglio rilevante scaturito dalla riunione per assicurare l'informazione al pubblico.

Tutti i documenti per la riunione verranno caricati sul dropbox del Com.It.Es. entro il venerdì che precede la riunione in modo tale che tutti i membri possono prendere visione del verbale precedente, dell'ordine del giorno e delle eventuali relazioni o proposte che devono essere presentate.

I membri del Com.It.Es. che non sono in grado di partecipare alla riunione, sono tenuti a contattare la segreteria entro e non oltre le ore 17,00 del venerdì che precede la riunione. Questo permetterà al segretario di stabilire il numero legale, quorum, necessario per l'incontro. Se entro tale data il quorum non è raggiunto il segretario notificherà tutti i membri, il Console, il rappresentante CGIE ed eventuali ospiti che la riunione è rinviata a un'altra data.

Il quorum deve essere non meno di sette 7 membri presenti alla riunione. I membri possono partecipare fisicamente alla riunione o essere disponibili via Skype e/o teleconferenza (art 5, comma 5 della legge 286/2003).

I verbali delle riunioni saranno redatti sia in italiano che in inglese. Una volta approvato il verbale alla riunione successiva verrà pubblicato sul sito web del Com.It.Es. e una copia verrà inviata al rappresentante del CGIE e al Console – e verrà pubblicata sulla bacheca al consolato per il pubblico.

7. Procedure delle riunioni

(a) Norme procedurali

Le discussioni e le deliberazioni del ComItEs si svolgono secondo le seguenti norme procedurali. Lo spirito che le informa e' che nelle sue operazioni il ComItEs privilegia comportamenti cortesi e

costruttivi, esclude i personalismi, e promuove la soluzione delle controversie con metodi razionali tendenti alla composizione delle divergenze e al consenso democratico.

(b) Poteri del Presidente

Il Presidente presiede a tutte le sedute. Nel caso preveda una sua assenza, può designare un sostituto. Nel caso di assenza imprevista, l'Esecutivo propone all'approvazione del ComItEs un presidente temporaneo di seduta. Il Presidente imposta e dirige la discussione degli argomenti all'Ordine del giorno e di altre varie ed eventuali questioni. I membri del ComItEs partecipano alla discussione chiedendo la parola al Presidente e rivolgendosi agli membri non direttamente ma attraverso il Presidente. Il Presidente ha facoltà di limitare il tempo degli interventi e di togliere la parola.

(c) Mozioni

Le decisioni sono espresse mediante mozione, proposta da un membro, appoggiata da un secondo membro e votata a semplice maggioranza (a meno che non vi sia una norma diversa). L'assenza di opinione contraria può bastare in molti casi come indicazione di consenso generale. Nel caso la mozione sia controversa il Presidente darà equo spazio ai suoi oppositori e facoltà di presentare emendamenti. Questi vanno votati prima della mozione principale. Una volta discussi e approvati (o rifiutati) gli emendamenti, viene votata la mozione in oggetto. La mozione d'ordine è un richiamo all'ordine e alle modalità del dibattito ad esclusione di qualsiasi riferimento alla materia in esame, non richiede appoggio e determina un'immediata decisione del Presidente sulla condotta della discussione. La mozione d'ordine "Si decide di passare al voto" può essere proposta solo dopo adeguata discussione della mozione oggetto di voto, deve essere messa ai voti e, se approvata dalla maggioranza, determina l'immediata cessazione del dibattito e la messa ai voti della mozione in oggetto.

(d) Modalità di revisione

Qualsiasi deliberazione del ComItEs può essere modificata o annullata mediante una mozione di revisione che deve tuttavia essere preventivamente iscritta all'ordine del giorno della successiva riunione ed essere sostenuta, per passare, dai due terzi degli aventi diritto al voto.

8. Commissioni di lavoro

Il Com.It.Es. può stabilire dei sottocomitati per specifiche aree di interesse e bisogno. Ogni sottocomitato presenterà una relazione sulle proprie attività in corso e ogni altra questione che richiede la rettifica alla riunione successiva del comitato (prima riunione a seguito di una riunione del sottocomitato).

L'esecutivo del Com.It.Es. SA avrà la funzione di salvaguardare la legislazione, l'amministrazione e le finanze.

Ogni sottocomitato dovrà presentare una relazione scritta a ogni riunione del Com.It.Es. e dovrà delineare i progressi compiuti, presentare proposte per considerazione dal parte di un comitato più ampio e ratificare eventuali decisioni prese dal sottocomitato.

Nei casi in cui un sottocomitato richieda la ratifica di una decisione presa al di fuori della riunione del comitato, il presidente del sottocomitato può chiedere che la ratifica sia fatta dall'esecutivo. In tali circostanze, rare, l'esecuzione di una ratifica in tali circostanze richiederà l'approvazione di almeno la maggioranza dei membri dell'esecutivo e una valida giustificazione dell'urgenza. Tutte le ratifiche di questo tipo saranno presentate in occasione della successiva riunione del Com.It.Es. e riportate nel verbale della riunione.

I sottocomitati possono cooptare membri esterni al Com.It.Es. previa richiesta di approvazione del comitato intero.

9. Norme accessorie

Per quanto non sia previsto dal seguente regolamento interno valgono le norme della legge 23 ottobre 2003, n.286, e ogni norma accessoria approvata dal ComItEs stesso in casi particolari, purché non in conflitto con la legge o con gli articoli del regolamento vigente. Il regolamento può essere modificato in tutto o in parte mediante una mozione di revisione.

****Approvato nella Com.It.Es SA riunione del 4 luglio 2016***